

Progetto Manuzio



Anonimo

**Giusta Idea che si deve concepire de' Gesuiti
e i loro veri caratteri**



www.liberliber.it

Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:

E-text

Editoria, Web design, Multimedia

<http://www.e-text.it/>

IN QUESTO ARCHIVIO:

TITOLO: Giusta idea che si deve concepire de' Gesuiti e i loro veri caratteri

AUTORE: Anonimo

TRADUTTORE:

CURATORE:

NOTE: Il testo è tratto da una copia in formato immagine presente sul sito
Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino
(<https://hal9000.cisi.unito.it/wf/BIBLIOTECH/Umanistica/Biblioteca2/Librianti1/Miscellane>)

DIRITTI D'AUTORE: no

LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza
specificata al seguente indirizzo Internet:
<http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/>

TRATTO DA: "Giusta idea che si deve concepire de' Gesuiti e i loro veri
caratteri";
Avignone a spese della Società, MDCCLIX

CODICE ISBN: informazione non disponibile

1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 21 gennaio 2007

INDICE DI AFFIDABILITA': 1

- 0: affidabilità bassa
- 1: affidabilità media
- 2: affidabilità buona
- 3: affidabilità ottima

ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO:
Roberto Derossi, derossir@activenetwork.it

REVISIONE:
Andrea Pedrazzini, andreacarlo@fastwebnet.it

PUBBLICATO DA:
Claudio Paganelli, paganelli@mclink.it

Informazioni sul "progetto Manuzio"

Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: <http://www.liberliber.it/>

Aiuta anche tu il "progetto Manuzio"

Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: <http://www.liberliber.it/sostieni/>

GIUSTA IDEA

CHE

SI DEVE CONCEPIRE

DE'

G E S U I T I

E i loro veri caratteri.

I

AVIGNONE,

A SPESE DELLA SOCIETÀ.

MDCCLIX.

**Arresto del Parlamento di Parigi contro
di Giovanni Chastel, e i Gesuiti.
Del 29. Dicembre 1594.**

VEduto dalla Corte, dalla Gran Camera e ruota raunate il processo criminale incominciato a farsi dal Preposto del Palazzo del Re, e poscia finito di formarsi in quella alla richiesta del Procuratore Generale del Re attore, ed accusatore contro Giovanni Chastel nativo di Parigi scolaro (avendo fatto il corso de' suoi studi al Collegio di Clermont), carcerato nelle prigioni di Palazzo a cagione dell'esecrabilissimo ed abbominevole parricidio, attentato sulla Persona del Re. Gl'interrogatorj e confessioni del detto Giovanni Chastel intorno al fatto di detto Parricidio. Uditi altresì in quella Giovanni Gueret sacerdote che si dice della Congregazione, e Società del nome di Gesù abitante nel detto Collegio, e per l'addietro Maestro del detto Giovan Chastel; Pietro Chastel e Donisia Hazard, Padre e Madre del detto Giovanni: Le conclusioni del Procuratore Generale del Re, ed il tutto considerato.

Sarà detto che la detta Corte ha dichiarato, e dichiara il detto Giovan Chastel accusato, e convinto del delitto di Lesa Maestà Divina, ed umana del primo grado pel perversissimo, e detestabilissimo Parricidio, attentato sulla persona del Re.

Per riparazione del qual delitto ha condannato, e condanna il detto Giovan Chastel a fare onorevole emenda inanzi alla porta principale della Chiesa di Parigi, nudo in camicia, tenendo una torcia di cera ardente del peso di due libbre, quivi ginocchioni dire, e dichiarare, che sventuratamente, e a tradimento egli ha tentato il detto inumanissimo abominevolissimo Parricidio, e ferito con coltello il Re nella faccia: E con false, e dannevoli istruzioni ha detto nel processo essere permesso uccidere il Re, e che il Re Enrico IV. ora regnante non è membro della Chiesa insino a tanto, che non abbia l'approvazione del Papa: Del che ei si pente, e chiede perdono a Dio, al Re, ed alla giustizia. Ciò fatto essere menato e condotto in una carretta nella piazza di Greve; e quivi tenagliato nelle braccia, e coscie, e tagliatali la sua mano destra, tenendo in essa il coltello, con cui egli si è sforzato di commettere il detto Parricidio, e poscia il suo corpo tirato e membrato da quattro cavalli ed⁽¹⁾ i suoi membri, ed il corpo gettati nel fuoco, e consumati in cenere, e le ceneri gettate al vento. Ha dichiarato, e dichiara tutti, e ciascuno de' suoi beni acquistati, e confiscati al Re. Prima della quale esecuzione sarà il detto Giovan Chastel applicato alla tortura tanto ordinaria, che straordinaria per sapere la verità de' suoi complici, ed alcuni casi risultanti dal processo. Ha fatto, e fa inibizione, e proibizione a qualunque persona di qualunque siasi qualità e condizione, sotto pena di delitto di Lesa Maestà, di dire, nè proferire in alcun luogo publico le dette proposizioni, le quali la detta Corte ha dichiarato, e dichiara scandalose, sediziose, contrarie alla parola di Dio, e condannate come eretiche dai santi decreti.

⁽¹⁾ Nel testo «e di» (!). [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

Ordina, che i sacerdoti, e gli scolari del Collegio di Clermont, ed ogni altro, che si dice della stessa Società come corruttori della gioventù, perturbatori della pubblica quiete, inimici del Re, e dello Stato se ne andranno dentro a tre giorni dopo la notificazione del presente arresto, fuor di Parigi, ed altre Città, e luoghi, ove sono i loro Collegj; e dopo quindici giorni fuori del Regno; sotto pena ov'eglino ci fossero trovati, passato il detto tempo, d'essere puniti come rei, e colpevoli del detto delitto di Lesa Maestà.

I beni tanto mobili quanto immobili ad essi appartenenti, saranno impiegati in opere pie, e fatta la distribuzione di quelli nel modo, che sarà dalla Corte ordinato. Fa inoltre proibizione a tutti i sudditi del Re di mandare degli scolari ai Collegi della detta Società, che sono fuori del Regno, per esservi istruiti, sotto la medesima pena di delitto di Lesa Maestà.

Ordina la Corte, che gli Estratti del presente Arresto siano mandati nelle Podesterie e ne' Siniscalcati di questa giurisdizione, per essere eseguiti secondo la forma, e tenore. Ingiungendo ai Podestà e Siniscalchi, loro Luogotenenti Generali e particolari di procedere alla detta esecuzione, far' informare delle contravenzioni, e certificare la detta Corte delle loro diligenze dentro ad un mese, sotto pena di privarne de' loro posti. Segnato *Du Tillet*. Pronunciato al detto Gian Chastel; ed eseguito il Giovedì 29. Dicembre 1594.

Arresto contro Gian GUIGNARD.

Del 7. Gennaio 1595.

Visto dalla Corte, dalla Gran Camera e Ruota raunate il Processo criminale fatto da uno de' Consiglieri di quella, e la richiesta del Procuratore Generale del Re, contro Giovanni GUIGNARD sacerdote Lettore pubblico nel Collegio di Clermont, di quella Città di Parigi, carcerato nelle prigioni di Palazzo, per essere stato trovato possedere parecchi libri contenenti tra l'altre cose, l'approvazione del crudelissimo, ed inumanissimo parricidio del defunto Re, che Dio abbia assoluto, e perdonato, ed induzioni per far uccidere il Re ora regnante: L'interrogatorj, e Confessioni del detto GUIGNARD, i detti libri rapresentati, riconosciuti composti da lui, e scritti di sua mano: Le conclusioni del Procuratore Generale del Re: Udito, ed interrogato il detto GUIGNARD accusato e convinto del delitto di Lesa Maestà, e di avere composto, e scritto i detti libri contenenti parecchi falsi e sediziosi modi, per provare, che era stato lecito di commettere il detto Parricidio, ed era permesso di uccidere il Re ENRICO IV. ora regnante. Per riparazione di questo ha condannato, e condanna il detto GUIGNARD a fare onorevole emenda nudo in camiscia con la corda al collo inanzi alla principal porta della Chiesa di Parigi. E quivi essendo ginocchioni tenendo nelle sue mani una torcia di cera ardente del peso di due libre, dire, e dichiarare: «Che “perversamente, sventuratamente, e contro verità egli hà scritto, che il defunto Re era stato giustamente ucciso da Jacopo CLEMENT, e che se il Re ora regnante non morisse in guerra, bisognerebbe farlo morire; del che egli si pente, e chiede perdono a Dio, al Re ed alla Giustizia:” Ciò fatto menato e condotto nella piazza di Greve, impiccato, e strangolato ad una forca, che vi sarà per questo effetto piantata: E poscia il morto cadavere ridotto, o consumato in ceneri in un fuoco, che sarà fatto al piede della detta forca. Ha dichiarato, e dichiara tutti, e

ciascuno de' suoi beni acquistati, e confiscati al Re. Pronunciato al detto Gian GUIGNARD, ed eseguito il settimo giorno di Gennajo 1595.

*Lettere patenti pe'l ristabilimento e richiamo
de' Gesuiti.*

ENRICO per la grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra, a tutti presenti e futuri salute. Facciamo sapere, che desiderando sodisfare alla preghiera, che ci è stata fatta dal Nostro Santo Padre il Papa, pe'l ristabilimento de' Gesuiti in questo nostro Regno, e per alcune buone, e grandi considerazioni a ciò moventici. Noi abbiam accordato, ed accordiamo colle presenti, per ciò segnate di nostra mano, e di nostra grazia speciale, pieno potere ed autorità Regale a tutta la Società e Compagnia de' Gesuiti, che possano, e loro sia permesso di stare e risiedere ne' luoghi, in cui eglino si troveranno ora stabiliti nel nostro Regno, Cioè, nelle Città di Tolosa, Agen, Rhodéz, Bourdeaux, Perrigueux, Limoges, Tournon, le Puy, Aubenas, e Beziers; ed oltre a detti luoghi, noi abbiam a loro, in grazia di sua, Santità, e per il singolare affetto, che gli portiamo, anche accordato e permesso di mettersi e ristabilirsi nelle nostre Città di Lion, Dijon, e particolarmente nella nostra Casa della Fieche in Anjou, per continuarvi, e stabilire le loro residenze, coi pesi però e condizioni, che seguono.

Primieramente, che eglino non potranno formare verun Collegio nè residenza in alcuna Città, e parte di questo Regno, Paesi, Terre, e Signorie di nostra ubbidienza senza nostra espressa permissione, sotto pena d'essere decaduti dal contenuto in questa nostra presente grazia.

Che tutti que' della detta Società, essendo nel nostro detto Regno, insieme co' loro Rettori, e Provveditori, saranno naturali Francesi, senza che verun forastiere possa essere ammesso, ed avere luogo ne' loro Collegi, e residenze senza la detta nostra permissione: E se alcuni ve ne siano al presente, saranno tenuti dentro a tre mesi doppo la pubblicazione delle presenti, a ritirarsi ne' loro paesi, dichiarando però, che non intendiamo comprendere in questa parola di forastiero, gli abitanti della Città, e Contea d'Avignone.

Che quelli della detta Società avranno ordinariamente presso di noi un di loro, il quale sarà Francese, bastevolmente autorizzato fra essi per servirci di Predicatore, e risponderci delle azioni della loro Compagnia, alle occasioni che si presenteranno.

Che tutti quelli, che sono al presente nel nostro Regno, e che saranno in appresso ricevuti nella detta Società, faranno giuramento in presenza de' nostri Officiali de' luoghi, di non far nulla, nè intraprendere contro il nostro servizio o la pace pubblica, e quiete del nostro Regno, senza alcuna eccezione, nè riserva, di cui i detti nostri officiali manderanno gli atti, e processi verbali nelle mani del nostro carissimo e fedele Cancelliere, ed ove alcuni di essi, tanto di que', che ora sono, quanto di quelli che sopravverranno rifiutassero di fare il detto giuramento, saranno costretti ad uscire fuori del nostro Regno.

Che in appresso tutti que' della detta Società tanto quelli che hanno fatto i semplici voti, quanto gli altri, non potranno (altresi) acquistare nel nostro Regno verun bene immobile per compra, donazione o altrimenti, e senza nostra permissione, non potranno (altresi) prendere, nè ricevere alcuna successione o diretta o collaterale, non più che gli altri religiosi e nondimeno in

caso, che poscia fossero congedati, o licenziati dalla Compagnia, potranno rientrare ne' loro diritti come prima.

Non potranno prendere nè ricevere alcun bene immobile da quelli, i quali entreranno da ora inanzi nella loro Società; anzi saranno riservati ai loro eredi, o a quelli, in favor de' quali essi ne avranno disposto prima d'entrarvi.

Saranno (altresi) soggetti in tutto, e per tutto alle leggi del nostro Regno, e soggetti alla giustizia de' nostri ufficiali, in caso, e come gli altri Ecclesiasti, e Religiosi vi sono soggetti.

Non potranno (altresi) que' della detta Compagnia intraprendere, nè fare cosa alcuna, tanto nello spirituale quanto nel temporale, in pregiudizio de' Vescovi, Capitoli, Curati, ed Università del nostro Regno, nè degli altri Religiosi, anzi si conformeranno al diritto comune.

Non potranno parimente predicare, amministrare i Santi Sacramenti, nè anche quello della confessione all'altre persone, che a quelle della loro Società, se non colla permissione de' Vescovi Diocesani, e de' Parlamenti, ov'eglino saranno stabiliti: Cioè a Bordeaux, e Dijon: Senza però che la detta permissione possa estendersi per il Parlamento di Parigi, fuori, ed eccetto le Città di Lion, e la Fleche, nelle quali è loro permesso di risiedere ed esercitare le loro funzioni come negli altri luoghi, che sono a loro conceduti.

Ed affinchè quelli della detta Società che sono ora stabiliti, abbiano modo di potersi mantenere, e vivere ne' loro Collegi e Residenze, noi abbiamo loro permesso, e permettiamo di godere delle loro rendite e fondazioni presenti e passate; ed in caso, che sopra quelle fossero stati alcuni sequestri, ne sarà loro fatto un pieno, ed intero rilascio.

Però diamo ordine a' nostri amati, e fedeli Consiglieri, e Genti della nostra Corte del Parlamento, che verificchino le presenti, le facciano leggere pubblicare e registrare e del contenuto in quelle, godere, ed usare pienamente la detta Compagnia e Società de' Gesuiti, cessando, e facendo cessare ogni turbolenza, ed impedimento in contrario. Perchè tale è il nostro piacere.

Ed affinchè ciò sia cosa ferma e stabile, noi abbiamo fatto porre il nostro sigillo alle presenti; salvo in altre cose il nostro diritto, e l'altrui in tutte.

Dato a Rouen nel mese di settembre, l'anno di grazia 1603. e del nostro Regno il quindicesimo; Così segnato, ENRICO. E più basso per il Re *Rusé*, sigillate col gran sigillo di cera verde in laccio di seta rossa e verde.

Su queste Lettere Patenti il Parlamento di Parigi ordinò che fossero fatte al Re umilissime rappresentazioni, il che fu eseguito dal M. il primo Presidente di Harlay nella maniera, che siegue.

Rappresentanze

*Della Corte e del Parlamento di Parigi al Re **ENRICO IV.** intorno al ristabilimento de' Gesuiti, fatte dal Sig. primo Presidente di Harlay nel 1604.*

SIRE

LA vostra Corte di Parlamento avendo deliberato intorno alle vostre Lettere Patenti del ristabilimento de' sacerdoti, e scolari del Collegio di Clermont in alcuni luoghi di sua giurisdizione, prendendo il nome di Gesuiti, ha ordinato, che fossero fatte a V. Mtà

umilissime rappresentazioni. E ci ha incaricato di rappresentarvi alcuni punti, che noi abbiamo giudicato importare al bene de' vostri affari, ed alla salute pubblica, che dipende dalla vostra conservazione, le quali ci hanno ritenuto di procedere alla verificaione.

E prima di particolarizarle, vi rendiamo umilissime grazie dell'onore, che vi è piaciuto di farci, d'aggradire, che queste rappresentanze vi sieno fatte a viva voce facendo comparire la vostra indulgenza e benignità in verso di noi, tanto maggiormente degna di lode, quanto ella è lontana dall'austerità de' primi Imperatori Romani, i quali non davano accesso ai loro sudditi verso di loro; ma volevano, che ogni domanda, e supplica fosse a loro presentata in iscritto.

Lo stabilimento di quelli di quest'Ordine, che si chiamano Gesuiti, in questo Regno fu giudicato sì pernicioso a questo Stato, che gli Ordini Ecclesiastici si opposero al loro ricevimento, ed il decreto della Sorbona fu, che questa Società era introdotta per distruzione e non per edificazione, e di poi nell'Assemblea del Clero del Settembre 1561. ov'erano gli Arcivescovi e Vescovi, e vi presedeva Monsigr. Il Cardinale di Tournon, ella fu approvata, ma con tante clausole, e restrizioni, che s'eglino fossero stati stretti ad osservarle, egli è verisimile, che avrebbono ben presto cambiato di stanza.

Eglino non sono stati ricevuti, che per modo di provisione, e per Arresto dell'anno 1564. Fu fatta loro proibizione di prendere il nome di Gesuiti, nè di Società di Gesù: Ciò non ostante eglino non hanno lasciato di prendere questo nome illecito, e di esimersi da ogni Podestà tanto secolare, quanto Ecclesiastica.

Ristabilendoli voi gli autorizzate divantaggio e rendete la loro condizione migliore, che ella unqua non fù. Questo Giudizio fu tanto maggiormente degno della vostra Corte di Parlamento, che la vostra gente, e tutti gli Ordini stimarono necessario di ritenerli con delle cauzioni per impedire la licenza fin d'allora troppo grande nelle loro azioni, e di cui essi prevedevano l'accrescimento assai dannoso al publico. La predizione è assai espressa nel discorso delle vostre Genti, che allora non eran favorevoli, che egli era duopo di provederci, affinchè non s'avvenisse peggio di quel che esse vedevano fin da quel tempo.

E siccome il nome, e voto della loro Società è universale, così le proposizioni nella loro dottrina sono uniformi, ch'eglino non riconoscono come superiore, che il nostro Sto. Padre il Papa, al quale fanno giuramento di fedeltà, & d'ubbidienza in ogni cosa, e tengono per massima indubitabile, che egli ha potestà di scomunicare i Re, e che un Re scomunicato non è che un tiranno; che il suo popolo si può sollevare contro di lui; che tutti gli abitanti nel loro Regno, avendo qualche ordine, per picciolo che egli sia nella Chiesa, per qualunque delitto che commettano, non possono essere giudicati rei di Lesa Maestà, perchè eglino non sono loro sudditi, nè soggetti alla giustizia; Di maniera che tutti gli Ecclesiastici sono esenti dalla potestà secolare, e possono impunemente gettare le mani sanguinolente sulle Persone Sacre. Quest'è ciò, che essi scrivono, ed impugnano l'opinione di quelli, che tengono le proposizioni contrarie.

Due Dottori di Legge spagnoli, avendo scritto che i Chierici erano soggetti alla podestà del Re, e de' Principi; uno de' primi della Società ha scritto contro di loro, dicendo tra l'altre ragioni, che siccome i Leviti nel Vecchio Testamento erano esenti da ogni podestà secolare, così i Chierici del Nuovo Testamento erano esenti dalla medesima podestà, e che i Re, ed i Monarchi non hanno sopra di loro alcuna giurisdizione.

Vostra Maestà non approverà queste massime, che sono troppo false, e troppo erronee. Bisogna dunque che coloro i quali le tengono, e vogliono dimorare nel vostro Regno, le abjurino

publicamente ne' loro Collegi. Se eglino no'l fanno, permetterete voi, che ci dimorino? Essi vogliono sovertire i fondamenti della vostra podestà ed autorità Regia. Se lo fanno. Credete voi, che possano avere una dottrina, che fa parte della loro Religione buona per Roma, e per la Spagna, e tutt'altra per la Francia, la quale rigetti tutto quello, che gli altri ricevono, e che andando da un luogo all'altro, e ritornando, possano ripigliarlo? Se dicono poterlo fare per qualche secreta dispensa, qual sicurezza prenderete voi in anime nodrite in una professione, che dalla diversità e cangiamento del luogo si rende buona, e cattiva?

Questa dottrina è comune a tutti in qualunque luogo essi sieno, e prende tal progresso nel vostro Regno, che ella scorrerà facilmente nelle Compagnie le più regolate.

Nel tempo del loro stabilimento, essi non aveano maggiori avversarj della Sorbona: Ora ella è loro favorevole, perchè gran quantità de' Giovani Teologi hanno fatto i loro studi ne' loro Collegi. Gli altri Scolari faranno il simile, si avvanzeranno, e potranno essere ammessi alle prime cariche ne' vostri Parlamenti, tenendo la medesima dottrina, sottraendosi alla vostra ubbidienza, lasciando perdere tutti i diritti della vostra Corona e la libertà della Chiesa di Francia, e non giudicheranno potersi punire alcun delitto di Lesa Maestà comesso da un Ecclesiastico &c.

Noi siamo stati sì infelici ne' giorni nostri, di avere veduti i destabili effetti delle loro istruzioni nella Vostra Sacra Persona. *Barriere* (io tremo SIRE pronunziando questa parola) era stato istruito da *Varade* (Gesuita), e confessò d'aver ricevuta la Comunione sopra il giuramento fatto nelle sue mani di assassinarvi. Essendo riuscita vana l'impresa, altri alzarono il coraggio al picciol serpente, che terminò in parte ciò, che egli aveva congiurato.

GUIGNARD (Gesuita) aveva fatto i Libri scritti di sua mano, sostenendo giustamente contro il Parricidio, del defunto Re, e confermando la proposizione condannata nel Concilio di Costanza.

Che non abbiam noi a temere sovvenendoci di queste parole e disleali azioni, che possono facilmente rinovellarsi? Se ci bisogna passare i nostri giorni in continuo timore di vedere la vostra vita in pericolo, quale riposo troveremmo noi ai vostri?

Non sarebbe ella empietà prevedere il pericolo, ed il male, ed avvicinarlo sì appresso a voi? Non sarebbe egli un sommergersi in una profonda miseria, il desiderare, che sopravviva la rovina di questo Stato, che come abbiam già detto, non v'è lontana, se non quanto la lunghezza della vostra Vita.

Lode a Dio, SIRE, della mutua benevolenza tra voi e'l nostro Sto. Padre, Dio vi mantenga longamente nella vostra Corona, e lui nella S.ta Sede. Ma se l'età e l'indisposizione troncasse i suoi giorni, e se il suo successore mal' animato stendesse la sua spada sopra di voi, come sopra gli altri Re di Francia e di Navarra, i suoi Predecessori, qual cordoglio a vostri sudditi, il vedere tra noi tanti nemici di questo stato, e tanti congiurati contro vostra Maestà, come contro quella del defunto Re di felice memoria; essendo state persone del suo Regno gli autori, e principali ministri della ribellione e non innocenti del suo Parricidio.

Eglino dicono non dovere essere considerati i passati loro falli, più di quelli degli altri Ordini, e Compagnie, che non hanno meno fallito di loro. Può esser detto a loro pregiudizio, che, ancorchè si trovi della mancanza in tutti gli ordini, ed in tutte le Compagnie, ella tuttavolta non è stata universale. Le Compagnie erano diverse: e tutti quelli, che ne erano parte, non si sono sottratti all'ubbidienza dovuta a Vostra Maestà; ma quei della loro Società, sono rimasti fortemente uniti, e ristretti nella loro ribellione: e non solamente alcuno non vi ha seguito, ma

essi soli si sono renduti i più parziali per gli antichi nemici di Vostra Corona che fossero in questo Regno come tali: *Odo*, uno della loro Società fu scelto per capo loro dai sedici congiurati.

E se ci è lecito frapporte alcuna cosa degli affari stranieri nei vostri, ve ne diremmo una compassionevole, che vedesi nella storia di Portogallo. Quando il Re di Spagna intraprese l'usurpazione di quel Regno, tutti gli Ordini de' Religiosi stettero fermi nella fedeltà dovuta al loro Re, ed essi soli furono disertori per aggrandire la dominazione della Spagna, e furono la cagione della morte di due milla, tanto Religiosi, quanto altri Ecclesiastici, di che provenì una Bolla di assoluzione.

La loro dottrina, ed andamenti passati furono cagione, che quando Chastel insorse contro di voi, seguisse L'Arresto, tanto contro di lui, quanto contro di que' della loro Società condannati dalla vostra bocca. Arresto che noi abbiamo consecrato alla memoria del più felice miracolo, che al nostro tempo sia avvenuto, giudicando fin d'allora, che continuando ad istruire la gioventù in quella cattiva dottrina, e dannevole istruzione non ci sarebbe sicurezza per la vostra Vita; il che ci fece passare sopra le formalità, le quali ci obligano a giudicare con cognizione di causa delle istanze regolate; le quali furono proposte alla pubblica salute.

Noi non abbiam' odio, invidia, nè malevolenza contro essi, generale, nè particolare. Se noi ne avessimo avuta, Dio ci avrebbe puniti d'essere loro Giudici, benchè l'atrocità del delitto, e l'affezione, che abbiamo alla conservazione di vostra Maestà nell'avvenire ci invitasse a fare quell'Arresto eseguito dentro le giurisdizioni de' Parlamenti di Rouen, e Dijon per vostro comandamento, e sarebbe stato da per tutto, se non fosse stata la resistenza di coloro, che non erano per anco ben assodati nella vostra ubbidienza, e che non potevano, se non con troppa pena ritirarsi dalla cattiva loro volontà?

Egolino si lamentano co' loro scritti, che non deve tutta la compagnia portare la mancanza di tre, o quattro; ma quand'eglino fossero stati ridotti alla condizione de' Frati Umigliati, non avrebbon avuto occasione di lagnarsi. L'assassinamento del Cardinal BORROMEO, è stato machinato da un solo Religioso del Ordine de' Frati Umigliati, sono circa 30 anni. Fu abolito tutto l'Ordine dal Papa Pio V. secondo la risoluzione dell'assemblea de' Cardinali, per qualunque istanza che il Re di Spagna facesse in contrario. Il nostro giudizio non è sì severo. Se essi dicono, che non v'è paragone tra il loro Ordine e quello degli Umigliati, essendo il loro assai più grande, noi diremo loro, che ci è meno di paragone tra un Cardinale ed il più Gran Re del Mondo, più altamente elevato al di sopra di un Cardinale, che il loro Ordine al di sopra di un piccolo: Che gli Umigliati avevano mancato meno di loro, imperocchè un solo era l'autore dell'assassinamento di un Cardinale, essi tutti furono rei del vostro Parricidio, per mezzo della loro istruzione.

Noi umilissimamente vi supplichiamo, che, siccome voi avete gradito l'arresto giustamente fatto, ed allora necessario, per distornare tanti traditori dal cospirare contro di voi, così vi piaccia di conservare la rimembranza del pericolo, nel quale allora noi fummo, di vedere perdere la vita al Nostro Padre comune, la di cui vita ci è più cara della nostra, e stimeressimo incorrere il vergognoso rimprovero d'infedeltà, e d'ingratitude, in non averne una cura perpetua, poichè voi ci avete venduta la nostra, il nostro riposo, i nostri beni. La memoria del passato ci deve servire di cautela, che non rimaniamo per difetto di antivedimento sepolti, nell'abisso di un secondo naufragio. Noi non possiam tralasciare qualunque supplica particolare, d'averne compassione del publico universo.

Queste sono l'umilissime rappresentazione, e ragioni sommarie, le quali ci hanno ritenuto dal fare pubblicare le Lettre, temendo, che a noi non venisse giustamente rinfacciato, d'aver troppo facilmente proceduto alla verificaione.

Vedersi nelle memorie del Duca di Suly la grande opposizione di tutti i buoni Francesi allo ristabilimento de' Gesuiti, quali ne fossero i motivi. v. pag. 192 e seg. dell'edizione in fol. Ecco quali furono le ragioni del Re.

“Per necessità mi convien ora fare una delle due cose: Cioè ammetterli puramente e semplicemente scaricarli delle diffamazioni, ed obbrobri, co' quali eglino sono stati disonorati, e metterli alla prova di tanto loro belli giuramenti, ed eccellenti promesse, ovvero di rigettarli più assolutamente che mai, ed usar loro tutti li rigori, e durezza, che si potranno immaginare, affinché essi non si accostino mai, nè a me, nè alli stati miei, nel qual caso non ci è dubbio, che ciò non sia un gettarli nell'ultima disperazione; e da questa i disegni di attentare alla mia vita, il che me la renderebbe sì miserabile, e languida, stando sempre in questa guisa nelle diffidenze d'essere avvelenato, ovvero assassinato, imperochè queste genti hanno delle intelligenze e corrispondenze da per tutto, e gran destrezza a disporre gli spiriti, secondo, che piace a loro che sarebbe meglio per me essere già morto.

Con questa vista ENRICO IV. mandò delle Lettere di comando al Parlamento in questi termini.

“ENRICO per grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra ai nostri amati, e leali Consiglieri, genti tenenti nostra Corte di Parlamento a Parigi salute!⁽²⁾

Noi abbiamo fin dall'ultimo mese fatto spedire nostre Lettere Patenti in forma di Editto, per lo ristabilimento de' Gesuiti in alcuni luoghi, e parti del nostro Regno con certi patti, e condizioni menzionati in quelle. In vece di procedere alla verificaione delli quali secondo la nostra volontà, voi vi contentaste di fare a noi delle rapresentanze, che abbiamo maturatamente considerate, e sopra quelle posto il giudizio che si può prendere dalle persone del tutto spinte da una buona, e sincera intenzione: Ma noi abbiamo dalla nostra parte ragioni sì violente, che elle non debbonsi in alcun modo contrastare. Noi vediamo meglio, che verun' altro quale strada tener dobbiamo, e da che è piaciuto a Dio darci la grazia, che noi abbiamo preservato questo vascello dalle procelle e tempeste passate, noi vogliamo maneggiarne per anco il timone, per condurlo felicemente, mediante la sua divina assistenza. Noi non ci siamo imbarcati in questo ristabilimento, che sopra ottime, e forti considerazioni, dalle quali noi non possiamo ritirarci senza un troppo notabile interesse, e pregiudizio al bene di questo stato!

Per queste cagioni, Noi vogliamo, vi ordiniamo ed espressissimamente ingiungiamo, colle presenti segnate di propria nostra mano, che incontente, ed ommesso ogni affare, voi abbiate a venire alla pura e semplice verificaione, delle dette nostre Lettere di Editto, secondo la loro forma, e tenore, senza più usarvi alcun rifiuto, larghezza, modificazione, o difficoltà, e senza aspettare da noi altro più espresso comandamento, né a bocca, né in scritto se non le dette Presenti, le quali vi serviranno di primo, secondo, ed ultimo comando, che potreste da noi

⁽²⁾ Nel testo: «?». [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

aspettare, senza arrestarvi alle ragioni, che vi hanno mossi a farci le dette rapresentanze, e che potrebbero movervi a farcene ancora dell'altre, le quali Noi teniamo tutte per intese. E nonostante codeste, e senza averci riguardo, vogliamo che voi abbiate a passar'oltre alla detta verificaione; Perché tal' è il piacer nostro. Dat. A Parigi il di 27. Dicembre l'anno di Grazia 1603. e del nostro Regno il quindicesimo. Segnato ENRICO, e più basso, per il Re, *Ruze*; e sigillate sopra semplice coda di cera gialla col Gran Sigillo. Registrate, udito il Procuratore Generale del Re dopo umilissime rapresentanze fatte al detto signore. A Parigi nel Parlamento. Il di 2. Genajo 1604: Segnato *Voyfin*.

Nel 1550: i Gesuiti per la loro importunità ottennero delle Lettere Patenti da ENRICO II, Re di Francia, per istabilirsi in Francia, ma il parlamento ruscò di ratificarle. Eglino ritornarono alla zuffa nel 1554; ed ottennero una dichiarazione di S.M. che ordina di passar' oltre alla Lettura delle Lettere di confermaione, nonostante⁽³⁾ le rapresentanze della Corte. Essi presentarono una richiesta al Parlamento, il quale prima di passar' oltre, ordinò, che tanto le Bolle de' Papi PAOLO III. e GIULIO III. quanto le Lettere Patenti del Re, fossero comunicate al Vescovo di Parigi, ed al Decano, e facoltà di Teologia di Parigi, ed Università di quella Città, per essere ascoltati sopra di quelle, e dire ciò, che appartenesse. Quest'arresto è del 3. Agosto 1554.

Aviso di Monsigr. Eustachio di Bellay Vescovo di Parigi nell'anno 1554. contenente le ragioni, per le quali egli stima non dover' essere ricevuta questa Società.

Il Vescovo di Parigi, al quale sono state per Ordine della Corte comunicate alcune Bolle de' Papi, PAOLO e GIULIO terzo; insieme le Lettere Patenti del Re ENRICO ora regnante indirizzate alla detta Corte, per procedere alla verificaione, lettura, e pubblicazione di dette Bolle, ottenute da coloro, che si chiamano Gesuiti, o la Società sotto il nome di Gesù.

Doppo le proteste in questo luogo appartenenti dell'ubbidienza, e riverenza, che egli deve, e vuole portare tanto alla S. Sede, quanto al Re. Dice, che le dette Bolle contengono parecchie cose, le quali sembrano sotto correzione strane, ed aliene dalla ragione, e che non debbono essere tollerate, né ricevute nella Cristiana Religione.

In primo luogo, in ciò, che i detti interpretanti vogliono essere chiamati la Società sotto il nome di Gesù, che è sotto correzione, nome arrogante, volendo attribuire ad essi soli, *quod Ecclesiae Catholicae & Oecumenicae competit* (che conviene alla Chiesa Cattolica, ed universale), che è propriamente detta la congregazione o Società de' Fedeli de' quali Gesù Christo è il capo e conseguentemente sotto Gesù Christo: E sembra, che vogliano, a detto loro, essi soli fare e costituire la Chiesa.

Secondo, essi promettono, e fanno i tre voti solennemente, tra quali quello di povertà. Rinunciano ad avere alcuna cosa propria, *etiam in communi* (anche in Comune), quando nelle Città nelle quali ci sono Universistadi, potranno avere Collegi fondati per li studenti. *Patenti!*

Ma dalle Lettere del Re, è loro solamente permesso d'aver Casa in Parigi, e non altrove in questo Regno, dell'erezione della qual Casa è al presente questione: e nondimeno non dicono, se ciò sia per ricevere la detta Società, o per avere un Collegio per gli studenti.

Se per loro abitazione eglino non possono avere alcuna fondazione; se per lo Collegio ella è loro permessa. Ma conviene notare, che quantunque abbiano la sovrintendenza del detto Collegio; tutta volta i detti scolari non sono ancora della Compagnia, per non aver fatti i detti

⁽³⁾ Nel testo: «*nonostente*» [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

voti, che non sono ammessi a fare, se prima non si conosce qual frutto si spera dal loro studio. Le dette Bolle portano (altresi), che l'accettazione, o l'esclusione dei detti scolari a loro appartiene, e se i detti scolari fossero già ammessi avendo fatti i detti voti non ci sarebbe più d'esclusione.

3° Perché eglino intendono fabbricare e mantenere la detta Casa, e viverci di limosine, e considerati i tempi malvagi in cui la carità è ben molto raffreddata: perché ci sono molti Monasteri, e Case di già ammesse, ed approvate, che vivono, e si mantengono delle dette limosine, gran torto farebbe ad esse questa nuova Società; imperciocchè ciò sarebbe un altrettanto distorre dalle lor limosine: però bisognerebbe ascoltarle prima della detta pubblicazione, come quelle ci hanno interesse; Cioè i quattro Ordini Mendicanti, le trecento, e le convertite.

Sarebbe parimenti far torto agli Spedali, e Case di Dio, ed a poveri, che in que' nodriti sono di limosine, cioè la Comunità del Collegio de' Poveri, i Figli della Trinità, i figli rossi, lo spedale di S. Germano de' Prati, ed (altresi) è senza dubbio, che le limosine del grand'Ospitale di Parigi ne sarebbero diminuite.

4° Quantunque essi abbiano fatto voto di povertà, tutta volta intendono di poter essere provveduti alle dignità Ecclesiastiche, ed alle maggiori, come Arcivescovadi, e parimenti vescovadi, partecipare della collazione, e disposizione de' beneficj: E quantunque essi vogliano, ed accordino non potere accettare i detti Vescovadi senza il consenso del Generale della Società e de' fratelli del Generale; Pero è egli quindi evidente, che mettendo la mano all'aratro, eglino hanno riguardato dietro.

5° In ciò che eglino non vogliono essere corretti, se non dalla Società, ancorché fossero entrati nel Ministero de' Vescovi, al che tuttavia non vogliono essere costretti, che val' a dire, che volontariamente posson' entrarvi: E se così chiamati ad un beneficio di Curato, venissero a commettere mancanza in ciò, che concerne lo stato di Curato, essi debbono per questo riguardo esser puniti dal Diocesano, per qualunque privilegio che possano avere *C. Cum Capella de Privil.*

6° In ciò che intraprendono sopra i Curati, a predicare, udire le confessioni, ed amministrare il Santo Sacramento indifferentemente, e senza licenza, e permissione dei detti Curati: E quantunque rispetto al detto Sacramento eccettuino la Festa di Pasqua, tutta via in quanto alle Confessioni non v'è eccezione alcuna contro la Decretale. *Omnis utriusque sexus.*

Egli è certo, che privilegi tali non sono stati altre volte dati e concessi a Mendicanti, e parimente ai Frati Predicatori, e Francescani, d'onde sono procedute grandi alterazioni tra essi, e i detti Curati, per le quali è stata fatta la Clementina: *Dudum de sepulturis*; le quali alterazioni per la stessa cagione avrebbero ancora.

7° Non solamente essi hanno pretensioni sopra i detti Curati, ma (altresi) sopra i Vescovi, quando eglino vogliono aver potestà di scomunicare, dispensare *cum illegittime natis*, senza esprimere come, *ut promoveri possint consecrare Basilicas, sive Ecclesias: & alia vasa & ornamenta Ecclesiastica.*

Nel che si vede, che non solo *quæ sunt jurisdictionis*, ma *ea quæ sunt Ordinis*. Imperciocchè egli è certo, che *Consecrationes, nisi ab Episcopis Consecratis fieri non possunt.*

8° Non solamente sopra li Vescovi, ma s'inalzano sopra il Papa in quanto, che possono dispensare *super irregularitate; quod soli Romano Pontifici competit, maxime quando in contemptum clavium.*

9° *Quantunque ipsi Romano Pontifici obedientiam specialiter voveant*, ed il loro Ordine sia da lui concesso, specialmente per essere mandati ai Turchi, Infedeli, Eretici, e Scismatici, tuttavia vogliono, che sia permesso al loro superiore, di poter richiamare coloro che in talguisa mandati dal Papa, il che è direttamente contro il loro voto.

10° Sono essi solamente obbligati al servizio particolare, senza dire a qual' uso stando ciascuno di loro in libertà di quello che vorrà dire e fare, e senza, che sieno tenuti a dire, o ascoltare la Messa cantata, Mattutino, o Vespro, e l'altre ore Canoniche: Essendo per questo mezzo esenti da ciò, a che i Laici sono tenuti ed obbligati, cioè d'andare nelle Feste alla Messa cantata, ed al Vespro.

11° In ciò, che è loro data licenza, d'istituire da per tutto, ove vorrà il loro Generale, Letture di Sacra Teologia, senza avere di ciò permissione; cosa pericolosissima in certi tempi, e che è contro i privilegi delle Università, estraendo, e togliendo i studenti dalle dette Università.

Finalmente consideri la Corte, che tutte le novità sono pericolose, e che da esse provengono molti inconvenienti non previsti, né premeditati.

E perché il fatto per cui pretendesi l'erezione del detto Ordine, si è, che i suoi alcuni anderanno a predicare ai Turchi ed infedeli, e li condurranno alla cognizione di Dio, bisognerebbe sotto correzione stabilire le dette Case, e Societari ne' luoghi vicini a detti infedeli, come anticamente è stato fatto de' Cavaglieri di Rodi, i quali sono stati messi sulle frontiere della Cristianità, non in mezzo di quella. Così sarebbe molto tempo perduto, e consumato d'andare da Parigi insino a Costantinopoli, ed altri luoghi della Turchia.

Arresto della Corte di Parlamento contro il pessimo Parricida Francesco Ravagliac fulla copia impressa a Parigi nel 1610, con permissione della Corte.

Estratto de' Registri del Parlamento.

Visto dalla Corte, dalla gran Camera, Ruota, e dall'editto, raunate, il Processo criminale fatto dai Presidenti, e Consiglieri a ciò commessi, alla richiesta del Procuratore Generale del Re contro Francesco Ravagliac della Città d'Angouleme, in prigione nelle carceri di Palazzo, l'informazione, interrogatorio, Confessione, negazioni, confrontazioni de' Testimonj del Procuratore Generale del Re: Udito ed interrogato dalla detta Corte sopra i fatti a lui imposti; Il Processo verbale degli interrogatorj a lui fatti alla tortura, alla quale dall'ordinanza della detta Corte fu applicato li 30 di questo mese, per la rivelazione de' suoi complici, ed il tutto considerato.

È stato detto che la detta Corte ha dichiarato, e dichiara il detto Ravagliac debitamente accusato e convinto del delitto di Lesa Maestà Divina ed umana in primo grado, pel pessimo, abominevolissimo, e detestabilissimo parricidio commesso nella persona del defunto Re ENRICO IV. di ottima, e lodevolissima memoria. Per riparazione del quale lo ha condannato, e condanna a fare onorevole emenda davanti alla porta principale della Chiesa di Parigi ove sarà

menato, e condotto in una carretta: e là nudo in camiscia, tenendo una torcia ardente del peso di due libbre: Dire, e dichiarare, che sventuratamente, e proditoriamente ha commesso il detto pessimo, abominevolissimo, e detestabilissimo parricidio, ed ucciso il detto Signor Re di due coltellate nel corpo, di che si pente, chiede perdono a Dio, al Re, ed alla Giustizia; Quindi condotto alla Piazza di Greve, e sopra un palco, che vi sarà formato, tanagliato alle mammelle, braccia, coscie, e polpa delle gambe, la sua man destra tenendovi il coltello, col quale ha commesso il detto parricidio, arsa, e bruciata col fuoco di Zolfo, e sulle parti, nelle quali ei sarà tanagliato, gettato del piombo liquefatto, dell'oglio bollente, della resina ardente, della cera e zolfo liquefatti insieme. Ciò fatto, il suo corpo sarà tirato, e smembrato da quattro cavalli, i suoi membri, e cadavere consumati nel fuoco, ridotti in ceneri, gettati al vento. Ha dichiarato, e dichiara i suoi beni acquistati, e confiscati al Re, ordinato, che la Casa, in cui egli è nato, sarà demolita, quegli al quale ella appartiene, anteriormente indennizzato, senza che su i fondi possa nell'avvenire esser fatto altro edificio: E che quindici giorni dopo la pubblicazione del presente arresto a suon di tromba, e publico bando nella Città d'Angoleme, il suo Padre, e la sua Madre usciranno dal Regno con proibizione di tornarvi giammai sotto pena d'essere appiccati, e strangolati senza altra forma, né figura di processo. Ha fatto, e fa proibizione ai suoi Fratelli, sorelle, ed altri, di portare da qui avanti, il detto nome di Ravigliac, ingiunto loro di cambiarlo in un'altro sotto le medesime pene; ed al sostituto del Procuratore Generale del Re, di far pubblicare ed eseguire il presente arresto, sotto pena di procedere contro di lui: E prima dell'esecuzione di questo Ravagliac, ordina, che egli sia di bel nuovo applicato alla tortura, per la rivelazione de' suoi complici.

Pronunziato ed eseguito a 27 di Maggio 1610.

Signato, Voifin

Arresto della Corte del Parlamento insieme con la censura della Sorbona, contro il libro di Giovani Mariana, intitolato: *De Rege & Regis institutione*.

Nell'anno del Signore 1610 essendo che la Sagra Facoltà di Teologia non abbia potuto tenere le sue Assemblee ne' giorni assegnati ed ordinarj, il primo o secondo di Giugno, per ragione delle Feste di Pentecoste, e delle Congregazioni particolari, delle persone di scelta dell'ordine di Teologia, che si erano fatte, per maturamente pesare l'affare che si presenta; Ella le avea rimesse al quatro di Giugno, ed avea convocato nel Collegio di Sorbona tutti i Maestri di Teologia, in virtù dell'ubbidienza, che per giuramento prestato eglino hanno promessa alla Facoltà: E dopo la celebrazione della Messa dello Spirito Santo, nella maniera solita, che hanno deliberato intorno all'esecuzione dell'Arresto di Corte, di cui ecco la⁽⁴⁾ sostanza.

⁽⁴⁾ Nel testo: «eccola». [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

Arresto del Parlamento

«La Corte di Parlamento, la Gran Camera, Ruota, e dell'editto raunate procedendo al giudizio, e processo criminale, e straordinario formato alla richiesta del Procuratore Generale del Re, contro il detestabilissimo, crudelissimo, ed esecrabilissimo parricidio commesso nella persona del Re ENRICO IV. Udito il Procuratore Generale del Re: Ella ha ordinato, ed ordina, che alla diligenza, e sollecitazione del Decano e Sindico della Facoltà di Teologia, la detta Facoltà sia incontinente convocata, per deliberare sulla conferma d'un decreto della sudetta Facoltà, che fu formato da Cento quarantuno Teologi della medesima Facoltà a 13 Dicembre 1413. Il quale fu poscia confermato dall'autorità del Concilio di Costanza: Dal qual decreto è fissato, che non è permesso ad alcuno, per qualunque occasione si sia, per qualunque cosa e pretesto, che si possa prendere, di fare attentato alle sacre Persone di Re, ed altri Principi sovrani. Poi dopo il decreto, che sarà formato nella Congregazione della detta Facoltà, sia corroborato dalle sottoscrizioni di tutti i Dottori, che avranno assistito alla Congregazione, e alla deliberazione, ed anche da quelle di⁽⁵⁾ tutti i Baccellieri, che fanno il loro corso in Teologia, affinché udito sopra ciò il Procuratore Generale del Re, la Corte ordini quel, che sarà giusto, e di ragione. Dato nel Parlamento a 27 di Maggio 1610: Segnato, *Voifin.*»

Dunque la detta Sagra Facoltà, affin di ubbidire al' ordine de' nostri sovrani signori, i quali ingiongono una tanto giusta e necessaria, si è raunata primieramente in congregazione particolare, poscia pubblicamente: ora considerando che era suo dovere il far' intendere la sua censura, ed il suo Giudizio dottrinale a tutti coloro, che il richieggono; E che l'Università di Parigi, fin dal suo primo stabilimento, è stata perpetuamente la Madre, e la nutrice dell'ottima, e sanissima dottrina: Che il bene e la quiete della Repubblica dipendeva dall'ordine, e che l'ordine, e la pace, conforme dice Dio ottimo, e Massimo, dipendeva dalla salute dei Re, e de' Principi, e che non appartiene, che al Principe solo, ed al Magistrato Politico l'usare la spada: E che in oltre, da pochi anni in qua ci erano alcune massime strane, sediziose, e rilasciate, le quali avevano preso forza: per mezzo delle quali parecchi uomini particolari erano stati alienati dal loro buon senso, macchiando i Re (che sono sacri) ed i Principi, col nome esecrabile di Tiranni, e che sotto questo pretesto, come anche sotto ombra di Religione, di pietà o d'ajutare, e procurare il ben publico, cospiravano contro le sacre Persone dei Re, ed insanguinavano le parricide loro mani, col loro sangue, senza aver' orrore di aprire incontinente una ben larga finestra alla perfidia, alle frodi, alle insidie, ai tradimenti, alla strage dei popoli, che tra se uccidonsi, alla rovina delle Città, delle Provincie, e de' Regni più floridi, ed altri generi di sceleratezze, che raccontar non si possono; che sono state solite di accompagnare le guerre civili, e straniere: In oltre, che tali appellate, e diaboliche massime sono oggi giorno cagione, che coloro, i quali dalla Chiesa Cattolica Romana si sono ribellati, induriscansi nel loro cuore, e fuggano, e detestino gli uomini Religiosi, i Dottori, ed i Prelati Cattolici, benché essi non abbiano questi sentimenti, come se fossero essi, che tali cose insegnassero o che loro dassero autorità.

Questa medesima Facoltà, dico, considerando tali, e somiglianti cose, con matura attenzione, di un consenso unanime, e d'un animo deliberato, ella ha in esecrazione, e condanna tali massime strane, piene di sedizione, come empie, eretiche, e contrarie in tutto alla civile società, alla pace,

⁽⁵⁾ Nel testo: «*i*» . [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

e tranquillità pubblica, ed alla Cattolica Religione. In fede ed attestato di che, ella hà stimato dover di bel nuovo rinnovellare l'antico decreto, che, ducent'anni sono, fu firmato da cento quarantuno Teologi, per condannare quella esecrabile proposizione, che qui segue.

Ogni Tiranno può, e deve lecitamente, e meritoriamente essere ucciso da qualunque sia Vassallo, o suddito, ed in qualunque maniera, e per insidie, e per artifizj di lusinghe, nonostante qualunque giuramento, o considerazione fatta nelle sue mani, senza aspettare sentenza od ordine di qualunque Giudice.

Tale asserzione generalmente così posta, e secondo che si prende quella parola (Tiranno) è un errore nella nostra fede, e nella dottrina dei costumi, ed è contro il comandamento di Dio; *Tu non ammazzerai*; se noi vi ci ingeriamo di nostra propria autorità, e contro ciò, che dice nostro Signore; che tutti coloro che avranno presa la spada in mano, periranno di spada.

Item, tale asserzione tende alla sovversione d'ogni Republica, e di ciascun Re o Principe. Item ella apre la strada, e la licenza a parecchi altri mali, ed alle frodi, ed alle violazioni della fede, e del giuramento, ed ai tradimenti, e generalmente ad ogni disubbidienza del suddito verso il suo Signore; e ad ogni infedeltà, e diffidenza degli uni verso gli altri; e conseguentemente a dannazione eterna.

Item, colui, che ostinatamente sostiene un tal' errore, ed altri, che vengono in conseguenza, è eretico, e come eretico debbe esser punito ancor dopo la sua morte: E sia notato ne' decreti 23 9. 5. &c. Fatto l'Anno 1413. Mercoledì, 13 di Dicembre.

La qual censura della Facoltà di Parigi fu approvata nel Concilio di Costanza sessione 15, nell'anno 1415, il dì sesto di Luglio, con queste parole. Questa santa sinodo, volendo per sovrano riguardo aver cura di provvedere all'estirpazione degli errori, e dell'eresie, che si scoprono in diverse parti del mondo, come ella è tenuta a farlo, e che per quest'effetto ella è stata radunata; ella è stata, non ha gran tempo, avvertita, che alcune asserzioni erronee nella Fede, e ne' buoni costumi, e che sono in modi scandalose, e che tendono a sovvertire tutto lo stato, e l'ordine delle cose pubbliche, sono state disseminate, tra le quali ci è stata denunziata questa asserzione, che ogni Tiranno può, e deve lecitamente e meritoriamente essere ucciso da qualunque Vassallo, o suddito; anche per segrete insidie, e sottili adescamenti, e lusinghe, non ostante qualunque giuramento, ch'egli possa aver prestato, o qualunque alleanza, che egli avesse fatta, anche senz'aspettare sentenza, od ordine di Giudice qualunque. Contro un tal' errore volendo questa Santa Sinodo aspramente resistere, e del tutto sradicarlo: Dopo averne maturamente deliberato, dichiara, ordina, e definisce, che tal dottrina è erronea nella Fede, e ne' buoni costumi, e la riprova e condanna come eretica, e scandalosa; e che apre la strada alle frodi, inganni, menzogne, tradimenti, e spergiuri: Dichiara in oltre, ordina, e definisce, che coloro, i quali ostinatamente sostengono questa perniciosissima dottrina, sono eretici, e come tali debbon' essere puniti, conforme alle canoniche costituzioni.

Dunque questa Santa Facoltà, dopo avere bene esattamente e con ogni diligenza considerato le opinioni di tutti: e di ciascun de' dottori, è di avviso in primo luogo, che questa antichissima censura fatta dalla Facoltà (la quale è stata confermata dalla determinazione del Concilio di Costanza,) debba essere non solamente reiterata, ma debba (altresi) essere soventemente rammemorata nelle menti degli uomini.

Secondariamente che è cosa sediziosa, empia, ed eretica, che il suddito, il vassallo, o lo straniero, sotto pretesto di qualunque colore, ch'ei possa avere, faccia attentato contro le sacre Persone dei Re, e de' Principi.

In 3° luogo: Ella ordina, che tutti i Dottori e Bacellieri di Teologia, nei giorni, ch'essi sogliono giurare gli statuti, ed articoli della Facoltà, prestino (altresi) il giuramento sopra questo decreto, e rendano testimonianza coll'apposizione della loro sottoscrizione, che eglino esporranno con ogni diligenza, o insegnando, o ne' loro sermoni questa verità.

In 4° luogo; che questi atti siano impressi tanto in Latino, quanto in Francese, e siano publicati d'ordine del signore Decano, e della Sacra Facoltà di Teologia di Parigi. Segnato dalla Corte per confrontazione, *Voisin*.

Altro Arresto del Parlamento

Considerato dalla Corte, dalla Gran Camera, Ruota, e dall'editto, radunate, il decreto della Facoltà di Teologia, radunata alli 4 del presente mese di Giugno, in conformità dell'arresto del 27 Maggio precedente, sopra la rinnovazione della censura dottrinale della detta Facoltà fatta nell'anno 1413; confermata dal Sto. Concilio di Costanza: Ch'ella è un'eresia piena d'empietà, il sostenere, che sia lecito ai sudditi, o stranieri sotto qualunque pretesto, od occasione, che possa essere, di fare attentato alle sacre Persone dei Re, e Principi sovrani. Il Libro di Gian Mariana, intitolato; *De Rege, & Regis institutione*, impresso tanto in Magonza, che in altri luoghi, contenente parecchie esecrabili bestemmie contro il defunto Re ENRICO III. di felicissima Memoria, contro le Persone e i stati dei Re, e Principi sovrani, ed altre proposizioni contrarie al detto decreto: Le Conclusioni del Procuratore Generale del Re, la materia messa in deliberazione.

La detta Corte ha ordinato, ed ordina, che il detto decreto del 4 del presente mese di Giugno sia registrato ne' registri di questa; e ciò richiedendo il Procuratore Generale del Re eletto in ciascun'anno in simil giorno di Domenica nelle pubblicazioni delle Parochie di questa Città, e sobborghi di Parigi. Ordina che il libro del Mariana sia bruciato dall'esecutore dell'alta Giustizia avanti la Chiesa di Parigi. Ed ha fatto, e fa inibizione, e divieto ad ogni persona di qualunque stato, e condizione, sotto pena di delitto di Lesa Maestà, di scrivere, o far' imprimere qualche libro, o trattato contravenente al detto decreto, ed Arresto di essa Corte. Ordina che siano inviate copie collazionate con gli originali del detto decreto, e presente Arresto, alle Podesterie, e siniscalcati di questa giurisdizione, per esservi lette, e publicate nella forma e maniera solita: Ed in oltre nelle pubblicazioni delle Parochie della Città, sobborghi, ed altri Borghi la prima Domenica del mese di Giugno. Ingiunto ai Podestà, e siniscalchi di procedere alla detta pubblicazione. Ed ai sostituti del Procuratore Generale del Re di dar mano all'esecuzione, e certificare la Corte della loro diligenza. Fatto nel Parlamento l'ottavo di Giugno 1610.

Estratto de' Registri del Parlamento contro il trattato del Cardinal Bellarmino:

Tractatus de Potestate summi Pontificis.

Considerato dalla Corte dalla Gran Camera, Ruota, e dall'Editto, radunate il libro intitolato: *Tractatus de Potestate summi Pontificis in temporalibus adversus Guilelmum Barelajum, auctore Roberto Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Bellarmino*, impresso in Roma, per Bartolomeo Zannetti, l'anno presente mille seicento dieci, la Conclusione del Procuratore Generale del Re e tutto considerato.

La detta Corte ha fatto, e fa proibizione, e divieto ad ogni persona di qualunque qualità, e condizione, sotto pena di delitto di Lesa Maestà, ricevere, tenere, comunicare, imprimere, far imprimere, o esporre in vendita il detto libro, continente una falsa e detestabile proposizione, tendente alla rovina delle Potenze sovrane ordinate, e stabilite da Dio, alla sollevazione dei sudditi contro il loro Prencipe, alla sottrazione della loro ubbidienza, all'induzione di far' attentato alle loro Persone, e Stati, e perturbare il riposo, e tranquillità publica. Ingiunto a coloro, i quali avranno qualche copia del detto libro, o avranno notizia di coloro, che ne saranno padroni, di dichiararli prontamente a' Giudici ordinari, per esserne fatta diligente ricerca alla richiesta dei Sostituti del detto Procuratore Generale, e procedere contro i rei, come di ragione. Ha fatto, e fa simili inibizioni a tutti i Dottori, Professori, ed altri di trattare, disputare, e scrivere, nè insegnare direttamente o indirettamente nelle loro scuole, Collegi, ed ogni altro luogo, la sodetta proposizione: Ordina la detta Corte, che il presente arresto sia mandato alle Podestarie e siniscalcati di questa giurisdizione, per esservi letto, registrato, custodito, ed osservato secondo la sua forma, e tenore: Ingiunto ai detti sostituti del detto Procuratore Generale del Re, di tener mano all'esecuzione, e certificare la detta Corte delle loro dilligenze almeno: fatto nel Parlamento⁽⁶⁾ il Venerdì 26 Novembre mille seicento dieci. Segnato: *Vojfin*.

Profezia maravigliosa di S. Hildelgarde, Abbadeffa.

Insorgeranno genti, le quali s'impingueranno, e si nodriranno de' peccati del popolo faranno professione d'essere del numero de' Mendicanti, si porteranno, come se non avessero né vergogna né rossore. Studierannosi d'inventar nuovi modi di fare il male, di maniera che tal' ordine pernicioso sarà maledetto da' savi, e da coloro, i quali saranno fedeli a Gesù Christo. Il Diavolo radicherà ne' loro cuori quattro vizj principali; l'adulazione di cui si serviranno per tirare il mondo a fare a loro gran liberalità: L'invidia, la quale farà, che eglino non potranno soffrire che si faccia del bene agli altri, e non a loro; L'Ipocrisia, che porteralli ad usare della dissimulazione per piacere agli altri, e la maldicenza, alla quale ricorreranno per rendersi più commendabili in biasimando tutti gli altri. Predicheranno incessantemente ai Prencipi della Chiesa senza divozione, e senza ch'eglino possano produrre alcun'esempio d'un vero martirio, affine di trarre a se le lodi degli uomini, e di sedurre i semplici. Rapiranno ai veri Pastori il diritto, che hanno d'amministrare ai Popoli i Sacramenti. Togliessero le limosine ai poveri, ai miserabili ed a gli infermi: si caccieranno per questo fra il popolaccio; contrarranno familiarità colle donne, ed a loro insegneranno ad ingannare i loro mariti, e a dare ad essi il loro avere nascostamente. Riceveranno liberamente ogni sorta di bene mal'acquistato, promettendo di

⁽⁶⁾ Nel testo: «Parlamente». [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

pregare Iddio per coloro, il quale il daranno a loro: Ladri di strada, Ladroni Concussionarj, usuraj, fornicatori, adulteri, eretici, scismatici, appostati, soldati, sviati, mercatanti che spergiurano, figli di vedove, Precipiti, che vivono contro la legge di Dio, e generalmente tutti coloro, che il Demonio impegna in una vita molle e libertina, conduce all'eterna dannazione: Il tutto sarà buono per loro.

Ora il popolo incomincerà poco a poco, a raffreddarsi per essi, ed avendo per esperienza riconosciuto ch'eglino sono sedduttori, cesserà dal dare a loro, ed allora correranno intorno alle Case come cani affamati, ed arrabiati, cogli occhi bassi, ritirando il collo, come avvoltoj cercando del pane per isfamarsi: Ma il popolo griderà loro: Guai a voi figli di desolazione; Il mondo vi ha seddotti, il diavolo si è impadronito de vostri cuori, e delle vostre bocche; la vostra mente si è perduta in vane speculazioni, i vostri occhi si sono compiacciuti nella vanità del secolo; i piedi vostri erano pronti e leggieri per correre ad ogni sorta di male. Sovvenitevi che voi non praticavate alcun bene, che facevate i poveri, e nondimeno eravate ricchi; i semplici, ed eravate potenti; che voi eravate devoti adulatori, santi ipocriti, mendicanti superbi, supplicanti sfacciati, Dottori leggieri, ed incostanti, umili orgogliosi, pietosi induriti sulle necessità degli altri, dolci calunniatori, pacifici persecutori, amatori del mondo, ambiziosi d'onore, venditori d'indulgenze, seminatori di discordie, martiri delicati, che amavano i loro aggi, ed il mangiar bene, che incessantemente compravate case, e che v'affaticavate ad inalzarle; Di maniera che non potendo salire più alto, siete cascati, come Simone il Mago, l'ossa di cui Iddio ruppe, e che alla preghiera degli Apostoli egli percosse con mortal piaga. Così il vostro ordine sarà distrutto a motivo delle vostre seduzioni, e delle vostre iniquità. Andate Dottori di peccato, e di disordini, padri di corruzioni, e figli d'iniquità, noi non vogliamo più seguire la vostra condotta, nè ascoltare le vostre massime.

Vivea questa Santa nel tempo di S. Bernardo nel duodecimo secolo. Le sue rivelazioni furono approvate da Papa EUGENIO III. 1148. La Profezia ora riferita, si trova negli annali Ecclesiastici di Bzovius, Tomo 15. L'anno 1415. p. 39. sotto il Papa Giovanni XXIII.

L'applicazione di questa predizione ai Gesuiti non è nuova; ella è stata fatta sono più di 150. anni da Don Gerolamo Battista della Muza Domenicano Vescovo d'Albarasin, e di Balbastro nel Regno di Aragona: E hanno sollecitata la sua Canonizzazione, ma sempre si sono opposti i Gesuiti. Il comentario di D. Gerolamo Battista della Muza si trova nel secolo ultimo in originale nel Convento dei Domenicani del suo Ordine a Saragozza.

Il dotto, e pio Melchior Cano Vescovo delle Canarie, morto nel 1560, quattro anni dopo S: Ignazio, non cessava di chiamare i Gesuiti, i *Precursori dell' Anticristo*; Dopo avere considerata la loro condotta, e la maniera, colla quale incominciavano a stabilirsi in Ispagna, egli applica a loro anche il seguente passo di S. Paolo al C. 3. della sua II Epistola a Timotheo.

Or sappi, che negli ultimi di verranno tempi molesti; Imperochè vi saranno uomini amanti di se medesimi ec. fino al v. 13.

Predizione di Giorato Brown Arcivescovo di Dublino in Irlanda.

Vivea questo Prelato al tempo di S. Ignazio: Egli non conobbe sì tosto i Gesuiti, che applicò loro il medesimo passo di S. Paolo poco fa reccato.

Ma in un sermone ch'ei fece nella sua Chiesa nel 1558, due anni dopo la morte di S. Ignazio, fece quella celebre predizione, che Giacomo Varæus riferisce nella sua storia d'Irlanda impressa a Dublino nel 1705. Pag. 162.

Vi è, dice egli, un a nuova Fraternità, che poco fa si è formata, una società d'uomini, che sono appellati Gesuiti, che sedurranno parecchi, e che animati sono dallo spirito de' scribi, e Farisei. Procureranno d'abolire la verità, e ne verranno quasi a capo. Questa sorta di gente si trasfigura in parecchie forme; Imperciocchè co' Pagani eglino saranno Pagani, Giudei co' Giudei, cogli Ateisti Ateisti, Riformatori co' Riformatori, fatti apposta per conoscere le vostre⁽⁷⁾ intenzioni, i vostri disegni, i vostri cuori, le vostre inclinazioni, ed impegnarvi finalmente a divenir simili agl'insensati, che dicono nel cuor: Non v'è Dio.

Questa gente sarà sparsa in tutta la terra. Eglino saranno ammessi ne' consigli de' Principi, che per questo non più Saggi. Essi l'incateneranno sino al punto d'obbligarli ad aprirgli i loro cuori, ed i loro segreti più ascosi, e nondimeno non se ne accorgeranno: Il che a loro succederà per avere abbandonata la legge di Dio, e' L' suo Vangelo, per la loro negligenza a compierla, e per la loro connivenza al' peccati de' popoli. Nulla dimeno Iddio alla fine per giustificare la sua legge, reciderà prontamente questa società, anche colle mani di coloro, che più l'hanno soccorsa, e che si sono di essa serviti; Di maniera che alla fine diverranno odiosi a tutte le nazioni, saranno di peggiore condizione, che i Giudei. Non avranno luogo fisso sulla terra, ed allora un Giudeo avrà più credito, che un Gesuita.

Se Melchior Cano ha chiamato i Gesuiti, *Precursori dell'Anti-Cristo*, non senza motivo l'ha fatto. Egli è facile giustificare questo titolo con tutti gli eccessi, ai quali si è portata questa Società da 200 anni: in tutte le parti del mondo. I Libri ne sono pieni.

Nicolas Oresme Vescovo di Lisieux, e prima Maestro di Carlo V. Re di Francia, ha fatto un trattato dell'Anti-cristo, e de' sui Ministri, che i Benedettini hanno dato al pubblico da 25 anni. Ogni Lettore attento alla storia santa, e moderna della Società, vi trova i Gesuiti caratterizzati con lineamenti senza numero che non possono convenire, che ad essi.

Egli è interesse della Republica e di tutti gli Stati, che siano conosciuti i cattivi, diceva un antico, citato dal P. Tellier Gesuita, *nella sua difesa de' novelli Christiani della Chiesa*. Egli è (altresi) per far conoscere i Gesuiti per quello che sono, che dassi al pubblico questa collezione. Non è per odio, ne per alcuna passione, ma pel bene degli Stati, e della Religione. Gesù Cristo, e gli Apostoli ci hanno insegnato a trattare aspramente i cattivi, o affinché si convertano, se ciò è possibile, o affinché di loro diffidino i semplici, e non si lascin sedurre.

F I N E .

⁽⁷⁾ Nel testo: «*vostri*». [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]

